

esponendo interamente alla nazione le ragioni per le quali egli è venuto in quel tale convincimento, le ragioni, per esempio, che hanno determinato me o altri a proporre i vari emendamenti.

Sono queste le ragioni che mi hanno determinato a proporre la sospensione di questa legge, la quale credo essere di tale importanza che, non potendosi oggi bene e convenevolmente discutere, è utile di rinviarla ad altro tempo.

LANZA GIOVANNI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

MINISTRO PER L'INTERNO. Le parole dell'onorevole Musmeci forse avrebbero trovato miglior sede ieri quando la Camera decise che la discussione di questa legge avrebbe avuto luogo oggi. D'altronde non è materia nuova, è materia studiata a lungo, e più volte portata dinanzi al Parlamento, ed io ho già assicurato la Camera che da moltissime parti mi vengono eccitamenti a questo riguardo.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole signor ministro dell'interno io non credo necessario d'insistere nell'opposizione alla proposta dell'onorevole Musmeci.

Io sapeva che la necessità di votare una legge sulla coltura del riso era grandissima per certe popolazioni del regno, di cui forse l'onorevole Musmeci non conosce appieno tutti i bisogni, ed era per questo che io aveva chiesto la parola, per la particolare conoscenza che io ho di quelle provincie, e perchè urge che questa legge venga a soddisfare giusti desiderii ed a prevenire danni e disordini.

PRESIDENTE. Essendo stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta sospensiva dell'onorevole Musmeci, io lo debbo porre ai voti innanzi tutto.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

Si dà lettura del progetto di legge relativo alla coltivazione delle risaie.

SILVESTRELLI, segretario. (Legge):

« Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

« Art. 2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto che la comunicherà immediatamente al sindaco.

« La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

« Art. 3. La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

« In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

« Art. 4. Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

« Art. 5. Alle infrazioni della presente legge e dei regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

« Art. 6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione sovrana i regolamenti di cui all'articolo 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Trascorso detto termine senza effetto, il regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di prefettura.

« Art. 7. Cesseranno di aver effetto le leggi e i regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i regolamenti contemplati nella presente legge. »

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto di legge è aperta.

L'onorevole Musmeci ha la parola.

MUSMECI. Rinuncio alla parola, ritirando il mio emendamento: la mia responsabilità è salva: (*Bene! Bravo!*) vale questo per protestare contro la legge.

CORSI, relatore. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

CORSI, relatore. La vostra Commissione, nello studio di questa legge non si è dissimulati gli obbietti che avrebbe potuto incontrare nella Camera. L'onorevole Musmeci diceva poco fa che sono cinquant'anni che si studia questa questione delle risaie. La Commissione, appunto perchè sono oramai cinquant'anni che si studia questa questione, ritiene che non vi sia nulla più da dire, ma solamente da riassumerè i criteri che gli uomini tecnici hanno creduto di poter stabilire in questa materia, ed applicarli.

Nello esame di questa legge è sembrato alla Commissione, che il miglior criterio che si potesse adottare, fosse appunto quello che la legge aveva stabilito, vale a dire di lasciare alle autorità locali il diritto di stabilire le condizioni sotto le quali le risaie si sarebbero potute esercitare.

Siccome però, come diceva in principio, la Com-